



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

QUARTA SEZIONE CIVILE

N. 2432/2018 R.C.
N.....Sent.
N.....Cron
. .
N.....Rep.
Oggetto: cessazione
degli effetti civili
del matrimonio

Nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Mazza Galanti Presidente
dott. Manuela Casella Giudice rel.
dott. Laura Casale Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2432/2018 promossa da :

[REDACTED] elettivamente
domiciliato in VIA ASSAROTTI 7/1 16122 GENOVA, presso lo studio degli avv.
MAGGIANO LIANA e FUNARO SERAFINA, che lo rappresentano e difendono in
forza di mandato a margine del ricorso introduttivo

PARTE RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente
domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla
comparsa di costituzione

PARTE CONVENUTA



E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO

Conclusioni:

per parte ricorrente:

L'Avv Funaro precisa le conclusioni come da memoria 183 c.VI n. 1 previa ammissione delle pregresse istanze istruttorie tutte e quindi :

“Piaccia all’Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunzie, le declaratorie e le attività, anche istruttorie, tutte del caso:

1) **dare atto** che, in data 9 novembre 2018, è intervenuta Sentenza parziale n. 2853/2018 di codesto Ill.mo Tribunale che ha pronunciato la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] in Genova il 1° luglio 2006;

2) **revocare** a far data dal deposito del Ricorso per divorzio (20/12/2017) l’assegno di mantenimento posto a carico del sig. [REDACTED] favore della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, stabilendo, ove ritenuto, quanto sia da considerare contributo alimentare;

3) **condannare** la convenuta alla **restituzione** dei contributi al di lei mantenimento che di conseguenza risultano indebitamente percepiti **a far data dal deposito del ricorso;**

4) **respingere** ogni altra e diversa domanda in ipotesi proposta dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED]
Con vittoria di spese, diritti e onorari, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per ingiustificata resistenza alla presente domanda, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge”;

per parte resistente

[REDACTED] precisa le conclusioni come nella prima memoria ex art 183 c.VI c.p.c con l’aggiunta delle parole successivamente meglio viste *“previa ammissione delle pregresse istanze istruttorie tutte”* e quindi:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste, condannare il Sig. [REDACTED] a versare periodicamente alla



██████████ a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra ██████████ stessa un congruo assegno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.

Vinti le spese, comprese quelle forfettarie, e il compenso di causa, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché questo Tribunale in data 8.11.18 ha emesso sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, non resta che da decidere l'unica questione controversa tra gli ex coniugi, relativa alla spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile chiesto dalla convenuta nei confronti del ricorrente.

Con ricorso datato 20 dicembre 2017 il signor ██████████ chiedeva al Tribunale di Genova di pronunciare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 1° luglio 2006 con la signora ██████████, nonché l'accoglimento delle seguenti domande: *“revocare a far data dal deposito del presente Ricorso, il contributo al mantenimento posto a carico del marito in favore della moglie, disponendo, in subordine ed in difetto, la riduzione meglio vista e ritenuta del suddetto contributo, ordinando altresì la restituzione di quanto illegittimamente percepito; respingere ogni altra diversa domanda in ipotesi proposta dalla sig.ra ██████████”*.

Con comparso del 17 maggio 2018 si costituiva in giudizio la signora ██████████ che aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma, a carico del marito, del contributo al mantenimento in suo favore.

Con ordinanza del 23 maggio 2018 dopo l'audizione dei coniugi in udienza presidenziale, verificata l'impossibilità di pervenire ad una conciliazione, il Presidente f.f. confermava, in via provvisoria, le vigenti condizioni della separazione evidenziando nella parte motiva che *“nella fase istruttoria sarà necessario un approfondimento della situazione economica della convenuta finalizzata ad accertare se le stessa sia priva di mezzi adeguati al proprio mantenimento e non possa neppure procurarseli per ragioni oggettive, non imputabili alla propria volontà, gravando sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di provare di aver cercato diligentemente di mettere a frutto la propria capacità lavorativa e le risorse delle quali dispone”*.



La causa veniva successivamente istruita dal giudice istruttore con acquisizioni documentali e veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.1.2019, previa concessione di termini ex art 190 c.p.c ridotti.

Il signor [REDACTED] e la signora [REDACTED] hanno contratto matrimonio concordatario in Genova in data 1 luglio 2006. Da tale unione non sono nati figli. In data 24 novembre 2014 questo Tribunale di Genova pronunciava la sentenza di separazione n. 3765/2014 (cfr. prod. 2 [REDACTED] con la quale veniva confermato a carico del sig [REDACTED] ed in favore della signora [REDACTED] l'importo del contributo mensile al mantenimento nella misura ridotta di € 500,00 (disposta dalla Corte d'Appello di Genova a seguito del reclamo presentato dal sig. [REDACTED] avverso l'Ordinanza presidenziale che aveva quantificato l'assegno nella misura mensile di 750,00 euro).

Nel procedimento di separazione personale dei Coniugi, avviato nel 2011 dalla signora [REDACTED] a seguito delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza presidenziale (prodotto sub 12 dal ricorrente) e della documentazione prodotta, era emerso che:

- i Coniugi, sposatisi nel 2006 in età matura (il ricorrente aveva 47 anni mentre la resistente 39), interrompevano la coabitazione già dal 2007 quando la signora [REDACTED] tornava a vivere con la madre in via Airaghi, mentre il signor [REDACTED] rimaneva nella casa ex coniugale sita in via Borghetto 2 A/14 (di proprietà della madre della signora [REDACTED] fino al mese di ottobre 2010, quando si trasferiva definitivamente in un'abitazione di sua proprietà ([REDACTED]) nel frattempo liberatasi;

- dal 2007 fino al 2010 i Coniugi davano vita ad un menage familiare inusuale, che non prevedeva una convivenza stabile, comportandosi i coniugi in buona sostanza come dei fidanzati finchè nel dicembre 2010 la moglie informava il marito della sua volontà di separarsi.

La signora [REDACTED] secondo quanto era già emerso nella causa di separazione, è titolare di diploma magistrale e lavorava come insegnante elementare di ruolo. La stessa si licenziava il 10 settembre 2009 rimanendo priva di occupazione.



E' controverso tra le parti se tale scelta sia stata condivisa dalla coppia. All'udienza presidenziale di separazione la moglie aveva dichiarato di essersi licenziata d'accordo col marito per badare alla casa e nell'eventualità che nascesse un figlio; il marito aveva dichiarato di aver condiviso soltanto la scelta della moglie di prendersi un anno di aspettativa non retribuita dopo il secondo aborto ma di essere stato in disaccordo sul licenziamento.

Ritiene il Collegio che la versione resa sul punto dalla signora [REDACTED] sia smentita dal fatto che i coniugi, quando ella si licenziò, non vivevano già più insieme da tempo e la decisione della moglie di separarsi legalmente era imminente (essendo stata comunicata al marito nel 2010). Appare poi poco verosimile che il marito abbia prestato il consenso a che la moglie lasciasse il lavoro per occuparsi di una casa nella quale egli non viveva e nell'eventualità della nascita di un figlio, dopo che due precedenti gravidanze non erano andate a buon fine.

La Sig.ra [REDACTED] in sede di udienza presidenziale il 23.5.18 ha dichiarato di aver cercato un lavoro presso negozi e in qualche ufficio ma di non aver trovato niente, che si era iscritta al Centro per l'impiego poco tempo dopo la separazione, che riusciva a vivere con € 500,00 al mese (quelli di cui al contributo versatole dal marito per il suo mantenimento) andando nei supermercati e comprando le offerte dei discounts e che quando finisce i soldi sua madre contribuisce, che si era licenziata dal lavoro di insegnante elementare, dopo aver preso un anno sabbatico, di comune accordo con il marito perché pensavano che così facendo avrebbero salvato il matrimonio e che non aveva messo in vendita le case di sua proprietà perché sperava di affittarle, come aveva fatto con [REDACTED]. Riferiva però di non essere più riuscita ad affittare le case di [REDACTED].

Dichiarava infine che le era impossibile trovare un lavoro come insegnante né nel pubblico perché si era licenziata né nel privato perché oggi vengono preferite le insegnanti laureate in Scienza della Comunicazione.

Rileva il Tribunale che dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente si evince che la signora [REDACTED] che pacificamente non ha più lavorato dal 2009, non si è mai davvero adoperata per trovarsi un'occupazione.



Infatti, dalla scheda anagrafica della signora [REDACTED] (cfr. prod. nn. 5 e 13 [REDACTED] in cui viene riportata la cronologia storica delle informazioni rilevanti dal suo punto di vista lavorativo, emerge *per tabulas* che:

- la prima iscrizione al Centro per l'impiego da parte della Sig.ra [REDACTED] è avvenuta nell'anno 2011 in coincidenza con l'avvio del procedimento di separazione il cui ricorso giudiziale da parte della Sig.ra [REDACTED] veniva depositato nel dicembre 2011 (cfr. prod. n. 34 [REDACTED]). La Sig.ra [REDACTED] non ha provveduto a richiedere il rinnovo dell'iscrizione che deve essere presentata ogni anno a pena di cancellazione delle liste. La cancellazione effettivamente intervenuta nell'ottobre 2012 proprio per mancato rinnovo.
- conclusa la causa di separazione parte Resistente, il 9 gennaio 2015, richiedeva una nuova iscrizione che veniva concessa.

La signora [REDACTED] non ha allegato agli atti alcun inoltro di *curricula* al fine di ottenere colloqui di lavoro. Ha formulato nella seconda memoria ex art 183 c.VI c.p.c un solo capitolo di prova sul punto, che non è stato ammesso attesa la sua genericità e indeterminatezza sul piano temporale (“1) *vero che da tempo la Sig.ra [REDACTED] è alla continua ricerca di una qualsiasi occupazione lavorativa e a tal fine si è recata presso svariati istituti scolastici privati e negozi*”).

Ritiene dunque il Tribunale che la signora [REDACTED] sia attualmente priva di una attività lavorativa per sua scelta personale volontaria le cui conseguenze non possono ricadere sull'ex marito. La stessa non si trova nell'incapacità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento per ragioni obiettive ed in ogni caso dispone di mezzi adeguati al proprio mantenimento come desumibile dalla sua autonoma scelta di lasciare la propria attività lavorativa d'insegnante di ruolo nella scuola pubblica, dal fatto che non ha mai chiesto alcun supporto economico al Coniuge a titolo di mantenimento durante i lunghi anni di mancata convivenza, fino all'avvio della causa di separazione (dal 2007 fino alla fine del 2011) e dall'essere la medesima proprietaria di tre immobili (cfr. prod. n. 10): uno in [REDACTED] acquistato nel 2011 in piena costanza di separazione con la liquidazione e altri risparmi, che nel periodo della separazione era concesso in locazione al canone mensile di € 250,00 (cfr la sentenza di



separazione), uno in [redacted] acquistato il 24 luglio 2006, dopo qualche giorno dalla celebrazione del matrimonio con il signor [redacted] che la sig.ra [redacted] tuttora non concede in locazione, né aliena, dato che ivi trascorre le proprie ferie (cfr. dichiarazione resa all'udienza presidenziale della separazione – prod. n. 12 [redacted]); uno a [redacted] ereditato dal padre, signor [redacted] nel 1995, casa della famiglia [redacted] attuale residenza della Resistente. Va evidenziato che non è provato in giudizio che la signora [redacted] non riesca ad affittare gli immobili di sua proprietà, non essendo stato prodotto agli atti alcun documento attestante la difficoltà a locare tali immobili, come ad esempio incarichi di mediazione ad agenzie immobiliari di fiducia volti a reperire – invano - possibili inquilini per le unità abitative. Il documento relativo alla stima dell'appartamento di [redacted] prodotto sub 15 è datato 4.6.18 e quindi è stato formato in pendenza del presente giudizio.

Quanto alla situazione del signor [redacted], per completezza della esposizione va detto che egli versa in condizioni economiche normali, non particolarmente floride: egli lavora tuttora come ingegnere alle dipendenze di [redacted] (oggi [redacted] dal 1° agosto 1995 percependo un reddito mensile di circa € 2.600,00 per 12 mensilità; stipendio mensile rimasto invariato rispetto a quanto accertato in sede di separazione. E' proprietario di due immobili, uno in [redacted] ove vive a far data dal 2010, , ereditato dal padre, signor [redacted] nel 1998 prima del matrimonio con la signora [redacted]. e l'altro è un bilocale sito nel Comune di [redacted], acquistato il 27 luglio 2005, un anno prima del suo matrimonio. Il ricorrente vive da solo e quindi non condivide con nessuno le spese domestiche.

Il [redacted] ha evidenziato e documentato in atti di dover affrontare innumerevoli spese senza alcun tipo di aiuto tra le quali, in particolare:

- € 1.550,00 annui a titolo di spese di amministrazione (cfr. prod. n. 4 [redacted]);
- € 4.015,00 annui quale rata del finanziamento di € 16.300,00 contratto per l'acquisto dell'autovettura (cfr. prod. n.7 [redacted]);
- € 283,18 a titolo di premio assicurativo per la polizza [redacted] (cfr. prod. n. 25 [redacted]);



- cure odontoiatriche costate circa € 3.400,00 (cfr. prod. 8 [REDACTED]).

Il ricorrente ha documentato di aver subito una drastica contrazione dei propri risparmi nel corso degli ultimi anni, che emerge chiaramente dal raffronto dell'estratto conto del 31 marzo 2015 e di quello dell'11 ottobre 2017 (cfr. prod. n. 9 [REDACTED] di talchè è passato da un saldo di € 41.146,25 ad un saldo di € 11.666,84.

Ritiene dunque il Tribunale che la signora [REDACTED] non abbia diritto di percepire alcun assegno divorzile a carico del marito per le ragioni sovraesposte e anche perché, analizzando la vicenda matrimoniale delle parti alla luce del principio di diritto statuito con sentenza n. 18287/18 emessa in data 11.7.2018 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (secondo cui *“Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”*) la stessa non ha prestato alcun contributo nella formazione del patrimonio familiare (peraltro neanche esistente) e personale del ricorrente.

La natura dell'assegno di divorzio, invero, secondo la nuova impostazione, alla funzione assistenziale associa quella perequativa e compensativa, imponendo così al Giudice una valutazione comparativa della entità dei rispettivi redditi e patrimoni e, in qualche modo, dell'origine, della trasformazione e della possibile evoluzione degli stessi.

Infatti il principio espresso dalle Sezioni Unite impone una *“valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi”*.

Va dunque evidenziato che, se è vero che l'assegno divorzile non riveste soltanto una funzione strettamente assistenziale, è anche vero che l'assegno svolge una funzione



equilibratrice, perequativa e compensativa solo se, e quando, la disparità economico-patrimoniale dei coniugi trova la propria causa nelle “*comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare*” ovvero nel ruolo e nel contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge.

Nel caso di specie deve escludersi sia che la signora [REDACTED] abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali nell'interesse della famiglia sia che abbia prestato un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune (nemmeno esistente) e a quello dell'altro Coniuge

Infatti, come sopra visto, i coniugi si sono sposati ad un'età ormai matura; entrambi avevano già un'attività lavorativa ben definita - lavoratori dipendenti - l'uno come ingegnere e l'altra come insegnante di ruolo dal 2000 (vd doc 5 parte [REDACTED]) fino al 2009, anno in cui decise, contro la volontà del marito, di licenziarsi.

I coniugi al momento del matrimonio avevano la proprietà di due immobili ciascuno: il signor [REDACTED] l'immobile [REDACTED] e quello sito in [REDACTED], la signora [REDACTED] l'immobile in [REDACTED] e quello in [REDACTED] acquistato nel luglio 2006; nel 2007 dopo appena sei mesi di convivenza la resistente decise di tornare a vivere con la mamma nell'immobile in [REDACTED] casa della famiglia [REDACTED] il marito rimase nella casa coniugale fino al 2010 anno della definitiva separazione.

La domanda di assegno divorzile a carico dell'ex marito deve dunque essere respinta. Ritiene tuttavia il Tribunale che non vi siano gli estremi per condannare la convenuta alla restituzione dei contributi al di lei mantenimento percepiti a far data dal deposito del ricorso essendo divisibile il seguente principio di diritto statuito da Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6864 del 20/03/2009 “*In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state*



consumate per fini di sostentamento personale. (Nel caso di specie, la ripetibilità dell'assegno di mantenimento è stata esclusa dalla Corte, in riforma della sentenza di secondo grado, rispetto ad un importo di euro 350).

Trattandosi di un assegno di 500,00 euro al mese, ritiene il Collegio che esso abbia natura interamente alimentare, con conseguente irripetibilità degli esborsi effettuati, dovendo presumersi che essi siano stati consumati dalla resistente.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza anche istruttoria ed eccezione disattesa, così statuisce:

dato atto della pronunzia in data 8.11.18 di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Genova il 01.07.2006 dai signori [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
respinge la domanda della signora [REDACTED] di condanna del signor [REDACTED] a corrisponderle un assegno divorzile;

respinge la domanda di [REDACTED] di condanna della resistente a restituirgli gli importi percepiti a titolo di assegno di mantenimento a far data dal deposito del ricorso; condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese del procedimento che liquida in euro 5300, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 14.3.19

Il Presidente

Il giudice estensore

Francesco Mazza Galanti

Manuela Casella

